



COMUNE DI BARI N. 2021/00024 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29 MARZO 2021

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)

L'ANNO DUEMILAVENTUNO IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI MARZO, ALLE ORE 16,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, IN VIDEOCONFERENZA, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - VICE SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ACQUAVIVA Nicola	SI
2	ALBENZIO Sig. Pietro	NO
3	AMORUSO Nicola	SI
4	ANACLERIO Rag. Alessandra	SI
5	BRONZINI Ing. Marco	SI
6	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
7	CARELLI Italo	NO
8	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
9	CAVONE Dott. Michelangelo	SI
10	CIAULA Antonio	NO
11	CIPRIANI Danilo	SI
12	DELLE FONTANE Antonello	SI
13	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	SI
14	DI RELLA Sig. Pasquale	NO
15	FERRI Francesca	SI
16	GIANNUZZI Sig. Francesco	SI
17	INTRONA Avv. Pierluigi	NO
18	LA PENNA Annarita	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LOPRIENO Nicola	SI
20	LORUSSO Maria Carmen	SI
21	MAGRONE Sig. Pasquale	SI
22	MANGINELLI Laura	NO
23	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
24	NEVIERA Geom. Giuseppe	NO
25	PAPARELLA Micaela	SI
26	PENNISI Cristina	SI
27	PICARO Dott. Michele	NO
28	RANIERI Rag. Romeo	SI
29	ROMITO Dott. Fabio Saverio	SI
30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
31	SCARAMUZZI Domenico	SI
32	SIMONE Alessandra	SI
33	SISTO Sig. Livio	SI
34	VACCARELLA Elisabetta	SI
35	VIGGIANO Giuseppe	SI
36	VISCONTI Alessandro	SI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837, *“A decorrere dal 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono , con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

- ai sensi del comma 838, *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;*

- Il canone c.d. “mercatale” di cui al comma 837 è dovuto al Comune *“dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata”* (comma 840). Il canone è determinato dal Comune *“in base alla durata , alla tipologia, alla superficie espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone mercatale ai sensi dell'art. 1 comma 837, in luogo dei prelievi precedentemente vigenti e che confluiscono nella nuova entrata (TOSAP e Tari Giornaliera limitatamente alle occupazioni temporanee correlate ai mercati), quale fattispecie di entrata in deroga alla disciplina del canone unico patrimoniale, il cui Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021.

CONSIDERATO ALTRESI' che i profili afferenti al rilascio delle concessioni e ai procedimenti amministrativi connessi trovano compiuta disciplina nel Regolamento dei mercati e delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.03.2009, nonché nella disciplina

generale di cui al Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico adottato con Deliberazione n. 51 del 07.07.2011 e che il regolamento che si propone di approvare a tali atti espressamente fa rinvio;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, in forza della quale *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”* e che tale norma è da ritenersi applicabile anche al canone mercatale, ancorché nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 1 comma 843 ss. L. 160/2019.

CONSIDERATA LA NECESSITA' di istituire il canone mercatale, rimettendo alla successiva deliberazione della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, da quantificarsi alla luce dei criteri individuati nel regolamento di cui si propone l'approvazione, tramite l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard predeterminate dal legislatore ai commi 841 e 842 e secondo la disciplina dettata dal comma 843;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone mercatale che si articola in nn. 21 articoli.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti delle tariffe standard predeterminate dal legislatore, al fine di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i previgenti prelievi che confluiscono nel canone;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (legge n. 160/2019 art. 1 comma 837 e ss.) con decorrenza di applicazione delle disposizioni regolamentari dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo*

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*
- il D.M. del 13.01.2021 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 31.03.2021 e fatte salve ulteriori proroghe adottate dal legislatore nelle more dell'adozione della presente deliberazione;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO che con nota prot.n. 57627 del 05/03/2021 a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine ridotto di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, in ragione dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

- Municipio I, Nota prot. 66204 del 15/03/2021;
- Municipio IV, Nota prot. 66316 del 15/03/2021;
- Municipio V, Nota prot. 66993 del 16/03/2021;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 16/03/2021 dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 16/03/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, reso in data _____;

DATO ATTO che per assicurare il rispetto dei termini di legge connessi con la gestione e riscossione del nuovo canone, occorre avvalersi della facoltà concessa dall'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **APPROVARE** il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo

1 commi 837-845, composto di n. 21 Articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

3. **DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle obbligazioni tributarie maturate sino al 31/12/2020:
 - A. Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 18.12.2006 e ss.mm.ii.;
 - B.. Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 01.02.2007 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
5. **DARE ATTO** che il presente Regolamento è integrato dai regolamenti comunali dell'Ente, cui espressamente lo stesso rinvia;
6. **DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. **STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
8. **DISPORRE** l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari;

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 28 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 23 favorevoli (Nicola Acquaviva, Nicola Amoruso, Alessandra Anaclerio, Marco Bronzini, Salvatore Campanelli, Giuseppe Cascella, Michelangelo Cavone, Danilo Cipriani, Giuseppe Di Giorgio, Francesca Ferri, Francesco Giannuzzi, Annarita La Penna, Nicola Loprieno, Maria Carmen Lorusso, Pasquale Magrone, Micaela Paparella, Cristina Pennisi, Romeo Ranieri, Silvia Russo Frattasi, Domenico Scaramuzzi, Livio Sisto, Elisabetta Vaccarella, Alessandro Visconti)

n. 5 contrari (Antonello Delle Fontane, Filippo Melchiorre, Fabio Saverio Romito, Alessandra Simone, Giuseppe Viggiano)

n. 0 astenuti

approva la proposta

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

Con **n. 24 voti favorevoli** (Acquaviva, Amoruso, Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, Cipriani, Di Giorgio, Ferri, Giannuzzi, Introna, La Penna, Loprieno, Lorusso, Magrone, Paparella, Pennisi, Ranieri, Russo Frattasi, Scaramuzzi, Sisto, Vaccarella, Visconti).

N. 4 contrari (Delle Fontane, Melchiorre, Simone, Viggiano).

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 16/03/2021

Il responsabile
(Giuseppe Ninni)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Favorevole

Bari, 16/03/2021

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Giuseppe Ninni

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Favorevole

Bari, 16/03/2021

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2021/00024

del 29/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)

SCHEMA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo Favorevole

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Favorevole

PARERE CONTABILE: Positivo Favorevole

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Donato Susca)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 25/03/2021 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)

PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

.Collegio dei Revisori dei Conti Parere n. 2 del 24/03/2021 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.) Proposta N.: 2021/150/00004 - Ripartizione Tributi. L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di marzo alle ore 11.30 si è riunito in conference call, a seguito di convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto: - Dott.ssa Anna Maria Accogli Presidente - Dott. Giuseppe De Simone Componente - Dott. Leonida Nuzzo Componente Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione consiliare in oggetto nonché l'allegato schema di "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (Legge 160/2019 comma 837)", PREMESSO CHE - per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837, "A decorrere dal 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; - ai sensi del comma 838, "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147". VISTI - l'art. 239 del vigente TUEL; - lo Statuto dell'Ente; - il vigente Regolamento di Contabilità; - il D. Lgs. 446/1997 art. 52; - la Legge n. 160/2019. DATO ATTO che con nota prot. n. 57627 del 05/03/2021 a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine ridotto di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, in ragione dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge. Tenuto conto di quanto sopra esposto nonché dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 16/03/2021 sulla proposta in oggetto dal Responsabile della Ripartizione Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ognuno per le proprie competenze. ESPRIME parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2021/150/00004 del 16/03/2021 della

Ripartizione Tributi avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (Legge 160/2019 comma 837 e SS.)”. INVITA l’Ente al rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nonché ad assicurare, così come previsto dall’art.21, c.5 del Regolamento in esame, che tutte le Direzioni Comunali trasversalmente coinvolte nella corretta applicazione delle disposizioni regolamentari, si adoperino responsabilmente per ottimizzare le procedure, garantire la tempestiva comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell’applicazione del canone alla struttura comunale incaricata della riscossione, e migliorare il gettito a disposizione dell’Ente. Letto, confermato, sottoscritto digitalmente. Bari lì 24 marzo 2021

Bari, 25/03/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Accogli Anna Maria
Nuzzo Leonida
De Simone Giuseppe

- Visto il parere del collegio dei revisori del 25/03/2021 Collegio dei Revisori dei Conti Parere n. 2 del 24/03/2021 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.) Proposta N.: 2021/150/00004 - Ripartizione Tributi. L’anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di marzo alle ore 11.30 si è riunito in conference call, a seguito di convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto: - Dott.ssa Anna Maria Accogli Presidente - Dott. Giuseppe De Simone Componente - Dott. Leonida Nuzzo Componente Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione consiliare in oggetto nonché l’allegato schema di “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (Legge 160/2019 comma 837)”, PREMESSO CHE - per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837, “A decorrere dal 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”; - ai sensi del comma 838, “Il canone di cui al

comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

VISTI - l'art. 239 del vigente TUEL; - lo Statuto dell'Ente; - il vigente Regolamento di Contabilità; - il D. Lgs. 446/1997 art. 52; - la Legge n. 160/2019. DATO ATTO che con nota prot. n. 57627 del 05/03/2021 a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine ridotto di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, in ragione dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge. Tenuto conto di quanto sopra esposto nonché dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 16/03/2021 sulla proposta in oggetto dal Responsabile della Ripartizione Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ognuno per le proprie competenze. ESPRIME parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2021/150/00004 del 16/03/2021 della Ripartizione Tributi avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (Legge 160/2019 comma 837 e SS.)". INVITA l'Ente al rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nonché ad assicurare, così come previsto dall'art.21, c.5 del Regolamento in esame, che tutte le Direzioni Comunali trasversalmente coinvolte nella corretta applicazione delle disposizioni regolamentari, si adoperino responsabilmente per ottimizzare le procedure, garantire la tempestiva comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del canone alla struttura comunale incaricata della riscossione, e migliorare il gettito a disposizione dell'Ente. Letto, confermato, sottoscritto digitalmente. Bari lì 24 marzo 2021 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto;



Seduta del Consiglio Comunale del 29/03/2021

ore 18.25


SUSISTENZA

MOTIVI D'URGENZA

COMUNE DI BARI

		Favorevole	Contrario	Astenuto	
1.	ACQUAVIVA	1			
2.	ALBENZIO	.			
3.	AMORUSO	2			
4.	ANACLERIO	3			
5.	BRONZINI	4			Esito Votazione
6.	CAMPANELLI	5			Presenti 29
7.	CARELLI	.			
8.	CASCELLA	6			Favorevoli 27
9.	CAVONE (Presidente)	7			
10.	CIAULA	.			
11.	CIPRIANI	9			Contrari
12.	DELLE FONTANE	8			
13.	DECARO (Sindaco)				Astenuti 2
14.	DI GIORGIO	10			
15.	DI RELLA	.			
16.	FERRI	11			
17.	GIANNUZZI	12			
18.	INTRONA	13			
19.	LA PENNA	14			
20.	LOPRIENO	15			
21.	LORUSSO	16			
22.	MAGRONE	17			Note Eventuali:
23.	MANGINELLI	.			
24.	MELCHIORRE	18			
25.	NEVIERA	.			
26.	PAPARELLA	19			
27.	PENNISI	20			
28.	PICARO	.			
29.	RANIERI	21			
30.	ROMITO			1	
31.	RUSSO FRATTASI	22			
32.	SCARAMUZZI	23			
33.	SIMONE	24			
34.	SISTO	25			
35.	VACCARELLA	26			
36.	VIGGIANO			2	
37.	VISCONTI	27			

PROPOSTA



Seduta del Consiglio Comunale del 29/03/2021

ore 18.45

COMUNE DI BARI

		Favorevole	Contrario	Astenuto	
1.	ACQUAVIVA	1			Esito Votazione Presenti <u>28</u> Favorevoli <u>23</u> Contrari <u>5</u> Astenuti _____ Note Eventuali:
2.	ALBENZIO	.			
3.	AMORUSO	2			
4.	ANACLERIO	3			
5.	BRONZINI	4			
6.	CAMPANELLI	14			
7.	CARELLI	.			
8.	CASCELLA	5			
9.	CAVONE (Presidente)	6			
10.	CIAULA	.			
11.	CIPRIANI	7			
12.	DELLE FONTANE		1		
13.	DECARO (Sindaco)	.			
14.	DI GIORGIO	15			
15.	DI RELLA	.			
16.	FERRI	8			
17.	GIANNUZZI	9			
18.	INTRONA	.			
19.	LA PENNA	10			
20.	LOPRIENO	11			
21.	LORUSSO	12			
22.	MAGRONE	13			
23.	MANGINELLI	.			
24.	MELCHIORRE		2		
25.	NEVIERA	.			
26.	PAPARELLA	16			
27.	PENNISI	17			
28.	PICARO	.			
29.	RANIERI	18			
30.	ROMITO		3		
31.	RUSSO FRATTASI	19			
32.	SCARAMUZZI	20			
33.	SIMONE		4		
34.	SISTO	21			
35.	VACCARELLA	22			
36.	VIGGIANO		5		
37.	VISCONTI	23			



Seduta del Consiglio Comunale del 29/03/2021

ore 18.51

COMUNE DI BARI

I.E

		Favorevole	Contrario	Astenuto	
1.	ACQUAVIVA	1			Esito votazione Presenti <u>28</u> Favorevoli <u>24</u> Contrari <u>4</u> Astenuti _____ Note eventuali:
2.	ALBENZIO	.			
3.	AMORUSO	2			
4.	ANACLERIO	3			
5.	BRONZINI	4			
6.	CAMPANELLI	5			
7.	CARELLI	.			
8.	CASCELLA	6			
9.	CAVONE (Presidente)	7			
10.	CIAULA	.			
11.	CIPRIANI	8			
12.	DELLE FONTANE		1		
13.	DECARO (Sindaco)	.			
14.	DI GIORGIO	9			
15.	DI RELLA	.			
16.	FERRI	10			
17.	GIANNUZZI	11			
18.	INTRONA	12			
19.	LA PENNA	13			
20.	LOPRIENO	14			
21.	LORUSSO	15			
22.	MAGRONE	16			
23.	MANGINELLI	.			
24.	MELCHIORRE		2		
25.	NEVIERA	.			
26.	PAPARELLA	17			
27.	PENNISI	18			
28.	PICARO	.			
29.	RANIERI	19			
30.	ROMITO	.			
31.	RUSSO FRATTASI	20			
32.	SCARAMUZZI	21			
33.	SIMONE		3		
34.	SISTO	22			
35.	VACCARELLA	23			
36.	VIGGIANO		4		
37.	VISCONTI	24			



COMUNE DI BARI

3° Municipio
San Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca -
Villaggio del Lavoratore

Prot. n. _____

Bari, _____

OGGETTO: proposta di deliberazione n. 2021/150/00004 avente ad oggetto
"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTEZZATE (L. N. 160/2019 COMMA 837 E SS)"- PARERE

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

Al Direttore della Rip. TRIBUTI

SEDE

Con la presente si comunica che in data 23/03/2021 il Consiglio del 3° Municipio ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di cui in oggetto.

Si trasmette in allegato copia della proposta di deliberazione così come approvata.

Si precisa che la delibera potrà essere estrapolata dal sistema Ode Web solo a seguito dell'attribuzione dell'esito "lavorazione completata segreteria", ad inserimento della resocontazione di cui si è in attesa (da parte del servizio di registrazione e trascrizione delle sedute) e successiva sottoscrizione con firma digitale del Dirigente e del Presidente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Catanese

I.A.F. Regina Di Girolamo



COMUNE DI BARI

Ripartizione Segreteria Generale
II[^] Commissione Consiliare Permanente
Risorse Finanziarie (Tributi, Bilancio e Ragioneria Generale)
Società Partecipate, Città Produttiva e Mare (Sviluppo Economico)

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare n. 2021/150/00004 avente ad oggetto:” *APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)*

Al Presidente Consiglio Comunale

SEDE

Si comunica che questa commissione consiliare permanente, con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare in oggetto specificata, a seguito della votazione che di seguito si riporta:

Nicola Loprieno - Presidente:**favorevole**;

Fabio Saverio Romito Vice Presidente:**assente**;

Anaclerio Alessandra Consigliera:**favorevole**;

Cavone Michelangelo Consigliere:**assente**;

Giannuzzi Francesco Consigliere: **favorevole**;

Carelli Italo Consigliere: **astenuto**;

Picaro Michele Consigliere: **astenuto**,

ha espresso parere favorevole.

Distinti saluti.

F./to Il Presidente
Nicola Loprieno

DELIBERAZIONE N. 2021/150/00004 DEL 29 .03.2021

SUPPLETIVO A APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.).

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, è il suppletivo A, la proposta 2021/150/00004: "Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (legge n. 160/2019 comma 837 e ss.)". Il proponente è l'assessore D'Adamo.

Prima di passare alla relazione dell'assessore D'Adamo, devo mettere in votazione la sussistenza dei motivi d'urgenza ai sensi dell'articolo 19, ottavo comma del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale perché è stato inserito questo punto con suppletivo in assenza del parere della Commissione competente, che è stato acquisito solo successivamente. È giusto votare la sussistenza dei motivi di urgenza che hanno determinato l'iscrizione all'ordine del giorno.

<i>Sindaco</i>	DECARO Antonio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ACQUAVIVA Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	ALBENZIO Pietro	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	AMORUSO Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	ANACLERIO Alessandra	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	BRONZINI Marco	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CAMPANELLI Salvatore	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CARELLI Italo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CASCELLA Giuseppe	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CAVONE Michelangelo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CIAULA Antonio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CIPRIANI Danilo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	DELLE FONTANE Antonello	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	DI GIORGIO Giuseppe	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	DI RELLA Pasquale	ASSENTE
<i>Consigliera</i>	FERRI Francesca	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	GIANNUZZI Francesco	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	INTRONA Pierluigi	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	LA PENNA Annarita	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	LOPRIENO Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	LORUSSO Maria Carmen	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	MAGRONE Pasquale	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	MANGINELLI Laura	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELCHIORRE Filippo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	NEVIERA Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliera</i>	PAPARELLA Micaela	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	PENNISI Cristina	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	PICARO Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	RANIERI Romeo	FAVOREVOLE

<i>Consigliere</i>	ROMITO Fabio Saverio	ASTENUTO
<i>Consigliera</i>	RUSSO FRATTASI Silvia	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	SCARAMUZZI Domenico	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	SIMONE Alessandra Piergiiovanna	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	SISTO Livio	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	VACCARELLA Elisabetta	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	VIGGIANO Giuseppe	ASTENUTO
<i>Consigliere</i>	VISCONTI Alessandro	FAVOREVOLE

Presenti **29**
Favorevoli **27**
Contrari **00**
Astenuti **02**

Il Consiglio approva la sussistenza dei motivi di urgenza che ha giustificato l'iscrizione di questa proposta di delibera che verrà presentata dall'assessore D'Adamo, prego.

ASSESSORE D'ADAMO:

Grazie Presidente. Buonasera Consiglieri. Come sapete, la Legge Finanziaria 2020, la legge 160 del 2019, ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree, degli spazi, appartenenti al Demanio, quindi, al patrimonio disponibile destinati ai mercati. Il canone cosiddetto mercatale, sostituisce la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche. Nell'atto regolamentare, si invia ai Regolamenti già adottati dall'Ente per quanto riguarda le procedure di concessione e le autorizzazioni relative alla pubblicità e all'occupazione del suolo pubblico, quindi, si limita semplicemente a disciplinare l'entrata determinata dal canone mercatale. Partendo dalla tariffa standard, indicata dal Legislatore, cioè 60 euro a metro quadro per le fattispecie permanenti e 1,30 euro a metro quadro per le fattispecie temporanee, vengono dettate, all'interno del Regolamento, i criteri per l'adozione di distinti coefficienti moltiplicatori della stessa tariffa al fine di ottenere l'invarianza del gettito totale del Comune.

In riferimento alla categorizzazione del territorio, la suddivisione del territorio stesso del Comune di Bari in microzone, come indicato dall'articolo 9 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale in forza del quale sono individuati, all'interno del territorio comunale, una serie di coefficienti che consentono in qualche modo di declinare la tariffa, quindi, il valore che ogni mercato, all'interno di una determinata zona, andrà a pagare.

Come sapete, ne abbiamo già parlato in precedenza, i criteri sono: la rilevanza dei flussi di pendolarismo, le sedi di importanti istituzioni imprenditoriali, la valenza del territorio dal punto di vista urbano, il pregio storico e o l'impatto ambientale e la suggestione che ne deriva dallo spazio pubblico, a vantaggio dell'utente che si trova in quella determinata zona.

La Giunta, come previsto per il Canone Unico Patrimoniale, deve individuare diverse fattispecie, considerando ad esempio anche mercati destinati alla vendita di beni alimentari o mercati destinati alla vendita di beni durevoli, quindi, deve individuare dei coefficienti e questi coefficienti possono variare, per quanto riguarda le occupazioni permanenti, da 0,1 a 5, mentre per quelle temporanee da 0,1 a 3.

C'è da dire che nel caso in cui l'importo determinato da questi coefficienti dovesse superare il 25 per cento della tariffa ordinaria, in questo caso, viene sempre stabilito il tetto massimo del 25 per cento, quindi, non è possibile andare oltre quest'importo.

Per quanto riguarda le occupazioni temporanee che si protraggono entro le nove ore, la tariffa viene considerata per singola ora, quindi, il canone dovuto per le singole ore effettive di occupazione.

Per quanto riguarda la suddivisione delle rate, per gli importi superiori a 250 euro sono fissate quattro scadenze, quindi, il 31/03, il 30/06, il 30/09 e il 31/12, mentre per gli importi inferiori a 250

euro la scadenza è fissata al 31/03, ad eccezione per l'anno 2021 in cui il termine viene fissato al 30 aprile.

Al fine di agevolare gli utenti nel quantificare il canone, saranno predisposti sul Portale del Comune, degli strumenti per quantificare l'importo da versare.

Ad ogni buon conto, la società concessionaria per la riscossione, provvederà a inviare gli avvisi bonari di pagamenti con la loro quantificazione del dovuto.

Sono a disposizione per eventuali domande. Grazie ancora.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. È aperta la discussione. La parola al consigliere Romito, prego.

CONSIGLIERE ROMITO:

Presidente, è evidente che quest'innovazione che è stata portata alla norma in materia di occupazione.

Presidente, mi sente?

PRESIDENTE:

Prego, la sentiamo.

CONSIGLIERE ROMITO:

È evidente per il contribuente di evitare quelle selve oscure, e utilizzo volutamente un'espressione cara a Dante, di cui abbiamo festeggiato poco tempo fa, pochi giorni fa, la sua grandezza, però è evidente che questo porta al contribuente una velocizzazione da parte dei suoi obblighi tributari, sicuramente una certezza rispetto alla selva di Regolamenti cui era prima sottoposto.

Credo che sia questo il momento del coraggio. L'Amministrazione comunale deve trovare coraggio, prima ancora che risorse. Il concetto dell'invarianza fiscale, quindi, di lasciare inalterato sostanzialmente il gettito, rispetto a quella che era la ripartizione precedente, è un concetto che può andar bene in tempi ordinari e non in tempi tragici come quel che stiamo vivendo.

L'ho detto anche nel Question Time dell'ultimo venerdì, il Comune di Bari ha bisogno di affrontare il tema delle riaperture. Tutti quanti speriamo che dopo Pasqua, gradualmente, questo possa avvenire, con tre linee direttrici principali: la prima è quella relativa al carico fiscale che non può rimanere invariato, al contrario, che deve essere decurtato, deve essere accertato, utilizzo un termine violento, ma per far comprendere quanto i nostri contribuenti, i cittadini baresi, le Partite Iva aspettino dal Comune un segnale forte, non è possibile continuare a chiedere loro di pagare la Tosap come gli anni precedenti, pur essendo intervenuti già con dei Regolamenti ad hoc e con delle riduzioni ad hoc, dico che non è sufficiente. Soprattutto nei confronti degli operatori mercatali che più di altri hanno subito il disastro delle aperture e soprattutto il disastro, la tragedia delle chiusure di tutti i mercati rionali, tutti i mercati rionali sono sospesi, quello di Via Gandhi è uno dei mercati più grandi, è chiuso da due sabati, ricevo chiaramente sollecitazioni da parte degli operatori che sono disperati, hanno anche manifestato davanti alla sede della Regione Puglia soltanto qualche settimana fa, proprio per gridare il loro disagio. Ecco, rispetto a questi contribuenti deboli, a questi cittadini deboli, dobbiamo affrontare il tema delle riaperture con coraggio e quindi deve dipanare i suoi effetti in tre linee direttrici principali: la prima, l'ho già detta, è quella della riduzione del carico fiscale, dipende dal Comune. Grazie al federalismo fiscale possiamo disporre lo stesso carico fiscale, in vista della sopravvivenza economica per i contribuenti e le Partite Iva, mi riferisco alla Tari, mi riferisco alla Tosap, dall'altro lato dobbiamo agire per una deregolamentazione feroce, utilizzo anche qua un termine appositamente ruvido, forte, che consenta non soltanto di accedere a procedure semplificate per le occupazioni di suolo pubblico, con riferimento ai tavolini per le attività ristorative, ma anche a tutto ciò che fino ad oggi è stato ostaggio di un'altra istituzione di un altro organismo, con i crismi quasi della paranormalità, che è quella della Sovrintendenza che da sempre detta legge rispetto alla libera occupazione dei suoli, al libero arbitrio sotto il punto di vista

economico dei commercianti, dei ristoratori, di tutti coloro i quali provano costantemente a migliorare la nostra città e trovano invece davanti a sé dei vincoli burocratici amministrativi oggi più che mai assurdi; la terza linea direttrice su cui dobbiamo muoverci è quella degli interventi finanziari a sostegno delle Partite Iva della nostra città. Non basta il bando Open, non basta rifinanziarlo, dobbiamo fare di più. Ripeto, questo è il momento del coraggio. Come Amministrazione comunale, grazie a Dio, abbiamo un Bilancio in ottime condizioni, abbiamo un Bilancio virtuoso che può consentirci di liberare le risorse da destinare alle Partite Iva, stremate, della nostra città. Non mi riferisco soltanto alle attività commerciali, agli operatori mercatali per cui oggi stiamo dibattendo, mi riferisco più in generale a tutte le Partite Iva della nostra città, ivi compresi gli studi professionali che hanno subito delle decurtazioni di parcelle da fare davvero rabbrivire e rispetto alle quali il Comune di Bari è stato sempre fin troppo silenzioso. Ripeto, bene l'intervento normativo teso a semplificare queste procedure, gli adempimenti fiscali cui sono soggetti i contribuenti, soggetti passivi, serve più coraggio, serve uno scatto di reni perché quando riapriremo dobbiamo far trovare ai cittadini baresi un'Amministrazione pronta e capace di affrontare davvero in pochi secondi i problemi e le incombenze che ci capiteranno e soprattutto una città che il concetto, lo spirito e il principio di resilienza non lo scrive soltanto nei post su Facebook, ma lo esercita quotidianamente, dando a tutti i cittadini della nostra città, la possibilità di tornare a vivere e soprattutto di tornare a lavorare dignitosamente perché in fin dei conti è l'unica cosa che ci chiedono. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Romito. Ci sono altri interventi? Consigliere Melchiorre, prego.

CONSIGLIERE MELCHIORRE:

Volevo utilizzare quello che diceva prima il collega Romito a proposito di coraggio. Come Fratelli d'Italia abbiamo la possibilità di gridare un po' più degli altri, valutando che siamo l'unica forza politica all'Opposizione. Mi rendo conto che i colleghi della Lega stanno svolgendo un ruolo di stimolo a questo Governo, all'interno del Governo Draghi, gliene va dato atto, così come i colleghi di Forza Italia con i quali esiste un rapporto di uguale mentalità, quindi, ognuno sta svolgendo un ruolo verso quello a cui diceva Fabio Romito, ma sta trovando difficoltà all'interno del Governo nazionale. È vero anche che bisogna essere coraggiosi, però è vero anche che Draghi deve dare dei segnali che il PD, che rappresentanti della Sinistra all'interno del Governo Draghi devono non opporsi alle richieste che la Lega fa e che Forza Italia fa perché alla fine, in fin dei conti, tra Conte e Draghi non ci sono grandissime differenze rispetto agli aiuti.

Ecco perché Fratelli d'Italia grida, chiede a viva voce che questo avvenga e chiede sicuramente la semplificazione, ma chiede anche la possibilità di poter pagare di meno.

Esistono dei dati spaventosi di mortalità aziendale in qualità città, ma in tutt'Italia, che fanno venire la pelle d'oca, quando dicevo prima a proposito del coefficiente di Gini, a proposito delle disuguaglianze sociali ed economiche che si stanno creando. Noi tutti siamo politici, pure se in questo periodo possiamo girare di meno rispetto alla nostra attività costante di monitoraggio della gente, sia ai rappresentanti della Maggioranza, che è rappresentata dall'Opposizione, però ognuno di noi, nell'ambito delle proprie relazioni, si è reso conto di come la situazione sia drammatica, molte serrande sono chiuse, molte attività ambulanti e non solo stanno incontrando difficoltà spaventose. C'è veramente gente che non riesce a portare avanti la propria famiglia e quando qualcuno non riesce a portare avanti la propria famiglia, la situazione è veramente drammatica.

Sì, aiutiamo tutti gli imprenditori, facciamo riferimento al nostro Bilancio, ma facciamo riferimento anche al Bilancio nazionale, cioè chiediamo una maggiore attenzione, un maggior coraggio da parte del Sindaco che è il Presidente dei Sindaci, di rivolgersi a Draghi con fermezza, con durezza, si preoccupasse meno delle liti all'interno del proprio Partito, ma si occupasse di più dei problemi della gente.

Sono convinto, ripeto, che sia i colleghi della Lega che di Forza Italia, ma anche dalle parole del collega Romito appare questo, ognuno fa la propria battaglia, chi dal di dentro e chi dal di fuori, però dobbiamo dare una dignità ai tanti piccoli e medi imprenditori che rappresentano il tessuto sociale economico della nostra terra. Se muoiono loro, maure tutto. Ecco perché dobbiamo preoccuparci della loro attività economica, aiutandoli e quindi non mettendo in moto un meccanismo, come diceva l'Assessore, a parità di gettito, a parità di pagamento, ma dobbiamo avere il coraggio di abbassare, in questo momento, semmai aiutando tutte quelle attività che senza un aiuto del Comune, con i fondi Open e con tutto quello che c'è, rischiano veramente di chiudere e se chiudono diventa un costo sociale per tutti quanti. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Melchiorre. Ci sono altri interventi? Nessuno. È chiusa la discussione generale. Intende replicare l'assessore D'Adamo? Prego.

ASSESSORE D'ADAMO:

Considerate che si tratta di un Regolamento imposto dalla legge. In questo momento, quello che stiamo presentando è un Regolamento che varrà per il futuro. Come vi ho accennato prima, sarà la Giunta a individuare le tariffe e, in quell'occasione, andrà anche ad individuare determinate forme di riduzione delle stesse.

C'è da considerare che comunque fino al 30 giugno vi è l'estinzione del pagamento, quindi, per i primi sei mesi vi è già una forma di agevolazione da parte dello Stato e questo sostegno, inoltre, sta valutando ulteriori interventi che potrebbero essere di supporto a noi per poter trovare ulteriori fonti di riduzione per quanto riguarda il secondo semestre dell'anno 2021. In questo momento, quello che stiamo facendo approvando un Regolamento partendo da un presupposto che per i primi sei mesi sappiamo tutti che non sarà pagato nulla. Quando in Giunta andrà una delibera, questa delibera andrà a guardare gli ultimi sei mesi del 2021. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore. Sono ammesse dichiarazioni di voto. C'è qualche collega che intende farle? Nessuno. Passiamo alla votazione sulla proposta 2021/150/00004.

Vi ricordo che essendo un Regolamento, serve la maggioranza assoluta di 19 voti a favore per l'approvazione di questa proposta.

<i>Sindaco</i>	DECARO Antonio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ACQUAVIVA Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	ALBENZIO Pietro	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	AMORUSO Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	ANACLERIO Alessandra	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	BRONZINI Marco	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CAMPANELLI Salvatore	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CARELLI Italo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CASCELLA Giuseppe	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CAVONE Michelangelo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CIAULA Antonio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CIPRIANI Danilo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	DELLE FONTANE Antonello	CONTRARIO
<i>Consigliere</i>	DI GIORGIO Giuseppe	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	DI RELLA Pasquale	ASSENTE
<i>Consigliera</i>	FERRI Francesca	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	GIANNUZZI Francesco	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	INTRONA Pierluigi	ASSENTE

<i>Consigliera</i>	LA PENNA Annarita	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	LOPRIENO Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	LORUSSO Maria Carmen	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	MAGRONE Pasquale	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	MANGINELLI Laura	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELCHIORRE Filippo	CONTRARIO
<i>Consigliere</i>	NEVIERA Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliera</i>	PAPARELLA Micaela	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	PENNISI Cristina	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	PICARO Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	RANIERI Romeo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	ROMITO Fabio Saverio	CONTRARIO
<i>Consigliera</i>	RUSSO FRATTASI Silvia	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	SCARAMUZZI Domenico	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	SIMONE Alessandra Piergiovanna	CONTRARIA
<i>Consigliere</i>	SISTO Livio	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	VACCARELLA Elisabetta	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	VIGGIANO Giuseppe	CONTRARIO
<i>Consigliere</i>	VISCONTI Alessandro	FAVOREVOLE

Presenti 28
Favorevoli 23
Contrari 05
Astenuti 00

Il Consiglio approva.

Vi informo che siccome il consigliere Introna aveva problemi di connessione, si è precipitato nella mia stanza, però non gli ho consentito di votare perché avevo già chiuso la votazione.

La ripartizione ha chiesto anche l'immediata eseguibilità che poniamo subito in votazione.

<i>Sindaco</i>	DECARO Antonio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	ACQUAVIVA Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	ALBENZIO Pietro	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	AMORUSO Nicola	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	ANACLERIO Alessandra	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	BRONZINI Marco	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CAMPANELLI Salvatore	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CARELLI Italo	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CASCELLA Giuseppe	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CAVONE Michelangelo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	CIAULA Antonio	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	CIPRIANI Danilo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	DELLE FONTANE Antonello	CONTRARIO
<i>Consigliere</i>	DI GIORGIO Giuseppe	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	DI RELLA Pasquale	ASSENTE
<i>Consigliera</i>	FERRI Francesca	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	GIANNUZZI Francesco	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	INTRONA Pierluigi	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	LA PENNA Annarita	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	LOPRIENO Nicola	FAVOREVOLE

<i>Consigliera</i>	LORUSSO Maria Carmen	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	MAGRONE Pasquale	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	MANGINELLI Laura	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	MELCHIORRE Filippo	CONTRARIO
<i>Consigliere</i>	NEVIERA Giuseppe	ASSENTE
<i>Consigliera</i>	PAPARELLA Micaela	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	PENNISI Cristina	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	PICARO Michele	ASSENTE
<i>Consigliere</i>	RANIERI Romeo	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	ROMITO Fabio Saverio	ASSENTE
<i>Consigliera</i>	RUSSO FRATTASI Silvia	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	SCARAMUZZI Domenico	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	SIMONE Alessandra Piergiovanna	CONTRARIA
<i>Consigliere</i>	SISTO Livio	FAVOREVOLE
<i>Consigliera</i>	VACCARELLA Elisabetta	FAVOREVOLE
<i>Consigliere</i>	VIGGIANO Giuseppe	CONTRARIO
<i>Consigliere</i>	VISCONTI Alessandro	FAVOREVOLE

Presenti **28**
Favorevoli **24**
Contrari **04**
Astenuti **00**

Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità del provvedimento poc'anzi approvato.



COMUNE DI BARI

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articoli

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4	4
Soggetto legittimato alla riscossione del Canone	4
Articolo 5	5
Soggetto passivo	5
Articolo 6	5
Commercio su arre pubbliche	5
Articolo 7	5
Disciplina delle occupazioni e rilascio dell'autorizzazione	5
Articolo 8	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 9	6
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	6
Articolo 10.....	6
Criteri per la determinazione delle tariffe annuali	6
Articolo 11.....	7
Criteri per la determinazione delle tariffe giornaliere.....	7
Articolo 12.....	8
Determinazione del canone e riduzioni.....	8
Articolo 13.....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone	8
Articolo 14.....	9
Accertamenti - Recupero canone	9
Articolo 15.....	10
Indennità.....	10
Articolo 16.....	10
Sanzioni.....	10
Articolo 17.....	10
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	10
Articolo 18.....	11

Sospensione dell'attività' di vendita	11
Articolo 19.....	11
Autotutela.....	11
Articolo 20	11
Riscossione coattiva	11
Articolo 21.....	11
Disposizioni transitorie e finali	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate intendendosi per tali quelli ove i posteggi sono costituiti da stalli aperti e non da locali commerciali (box mercati coperti).
2. Nelle aree comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune di Bari, come individuato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 01.06.2011 e dai suoi successivi aggiornamenti.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato all'applicazione e alla riscossione del Canone è il Comune di Bari per tutte le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, come individuate dall'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
2. In caso di gestione diretta, al fine della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone mercatale. La medesima designazione compete alla Giunta Comunale in relazione al canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato con il Regolamento approvato con Deliberazione

Consiglio Comunale n. 09 del 01.02.2021; il funzionario responsabile dell'entrata sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al soggetto affidatario.

4. Il Comune di Bari ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ad un soggetto di quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.

5. Il Comune di Bari può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Articolo 5

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico e del relativo pagamento del canone.

Articolo 7

Disciplina delle occupazioni e rilascio dell'autorizzazione

1. Per le disposizioni che disciplinano le modalità, i limiti e i termini, nonché il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere per l'esercizio del commercio su area pubblica si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2009, al Regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2011 ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 8

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone mercatale è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade e delle aree del territorio comunale occupate;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione, limitatamente alle occupazioni giornaliere;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 9

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine come deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021.

Articolo 10

Criteri per la determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata, nonché in base al maggiore o minore impatto ambientale delle occupazioni, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano.

2. La **tariffa standard annua** di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii., pari ad euro 60,00. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie annuali**. Le tariffe ordinarie variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie annuali sono definite con delibera di Giunta Comunale su base annuale per unità di spazio occupato ed espresse in metri quadrati o lineari.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa, in relazione alla zona di territorio occupata, sono quelli deliberati dalla Giunta Comunali ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021, in base ai criteri fissati dall'art. 9 del medesimo regolamento.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie annuali, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole fattispecie di occupazione soggetta all'applicazione di cui all'art. 1 del presente regolamento. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre un coefficiente moltiplicatore in ragione dell'entità della superficie, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 1 del presente regolamento ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

6. Qualora, per effetto dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 3 e al comma 4 del presente articolo, la tariffa standard individuata dal legislatore all'art. 1 comma 841 L. n. 160/2019 subisca un aumento superiore al 25%, la tariffa ordinaria applicabile è contenuta nel limite di aumento del 25% consentito dell'art. 1 comma 843 L. n. 160/2019.

7. Le tariffe ordinarie del Canone di cui al presente regolamento sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento.

8. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 7, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

9. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Articolo 11

Criteria per la determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata, nonché in base al maggiore o minore impatto ambientale delle occupazioni, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano.

2. La **tariffa standard giornaliera** di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii., pari ad euro 1,30. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie giornaliere**. Le tariffe ordinarie variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie giornaliere sono definite con delibera di Giunta Comunale su base annuale per unità di spazio occupato ed espresse in metri quadrati o lineari.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa, in relazione alla zona di territorio occupata, sono quelli deliberati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021, in base ai criteri fissati dall'art. 9 del medesimo regolamento.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie giornaliere, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 3,00, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole fattispecie di occupazione soggetta all'applicazione del canone di cui all'art.1 del presente regolamento. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre un coefficiente moltiplicatore in ragione dell'entità della superficie, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 1 del presente regolamento ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

6. Qualora, per effetto dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 3 e al comma 4 del presente articolo, la tariffa standard individuata dal legislatore all'art. 1 comma 842 L. n. 160/2019 subisca un aumento superiore al 25%, la tariffa ordinaria applicabile è contenuta nel limite di aumento del 25% consentito dell'art. 1 comma 843 L. n. 160/2019.

7. Le tariffe ordinarie del Canone di cui al presente regolamento sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento.

8. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale, si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 7, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

9. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Articolo 12

Determinazione del canone e riduzioni

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Al fine della semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti, qualora non risulti possibile per ragioni tecniche o contingenti provvedere al pagamento a mezzo della piattaforma indicata al comma precedente è ammesso comunque il versamento con l'utilizzo di una delle altre modalità di pagamento previste dall'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016. Il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e, comunque prima dell'effettuazione dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 – 30.06 – 30.9 – 31.12.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 30.06 - 30.09 - 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. In alternativa il soggetto subentrante può accollarsi il debito del soggetto uscente, senza liberazione di quest'ultimo fino all'avvenuto integrale pagamento, che deve essere saldato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di variazione della titolarità, all'interno del quale deve essere data evidenza dell'accollo.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Si applicano altresì le disposizioni in materia di possibilità di accollo del debito previste dal precedente comma.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli artt. 16 e 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Relativamente alle occupazioni temporanee ricorrenti e alle occupazioni permanenti, per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o, qualora previsto dal contratto di affidamento, al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 Indennità

1. In caso di occupazioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.

2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato. Ai fini del primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. g) della Legge n. 160/2019, si presumono permanenti le occupazioni realizzate con manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 16 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al 200% del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica una sanzione pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come per legge, secondo il procedimento di irrogazione disciplinato dalla L. n. 689/1981.

Articolo 17 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, la Ripartizione comunale competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2011.

2. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, la Ripartizione comunale competente può direttamente procedere al ripristino dello status quo ante con oneri a carico dei soggetti che hanno

effettuato le occupazioni, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 18

Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente della ripartizione competente al rilascio delle concessioni dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il posteggio sul quale la violazione è stata commessa.

2. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone, il controllo periodico della gravità della violazione o della recidiva previsto dall'art. 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è carico del soggetto affidatario, che è tenuto a rimettere al dirigente della ripartizione competente al rilascio delle concessioni, periodici report dei controlli effettuati, per i conseguenti adempimenti.

Articolo 19

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 e dell'art. 7, comma *gg-quater*), del Dl. n. 70/2011.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021, fatte salve successive modifiche legislative.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si intendono integralmente richiamate le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Sono in ogni caso fatte salve le successive modifiche e integrazioni legislative.
5. Tutte le Direzioni Comunali, che in base al funzionigramma del Comune di Bari hanno competenze trasversali nella gestione amministrativa del canone mercatale, sono responsabili della corretta applicazione del presente regolamento, anche al fine di ottimizzare le procedure e di garantire la tempestiva comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del canone alla struttura comunale incaricata della riscossione, onde assicurare la corretta individuazione della platea impositiva e il conseguente gettito a disposizione dell'Ente.
6. Con esclusivo riferimento all'anno 2021, il termine di versamento del 31 marzo di cui al comma 3 e al comma 4 dell'art. 13 è differito al 30 aprile, fermi restando gli altri termini di versamento.



COMUNE DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n. 2 del 24/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)

Proposta N.: 2021/150/00004 - Ripartizione Tributi.

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di marzo alle ore 11.30 si è riunito in *conference call*, a seguito di convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

- Dott.ssa Anna Maria Accogli *Presidente*
- Dott. Giuseppe De Simone *Componente*
- Dott. Leonida Nuzzo *Componente*

Il Collegio, esaminata la proposta di deliberazione consiliare in oggetto nonché l'allegato schema di "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (Legge 160/2019 comma 837)*",

PREMESSO CHE

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837, "*A decorrere dal 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*";
- ai sensi del comma 838, "*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27*

dicembre 2013, n. 147".

VISTI

- l'art. 239 del vigente TUEL;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 446/1997 art. 52;
- la Legge n. 160/2019.

DATO ATTO

che con nota **prot. n. 57627 del 05/03/2021** a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine ridotto di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, in ragione dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge.

Tenuto conto di quanto sopra esposto nonché dei **pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile** espressi **in data 16/03/2021** sulla proposta in oggetto dal Responsabile della Ripartizione Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ognuno per le proprie competenze.

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2021/150/00004 del 16/03/2021 della Ripartizione Tributi avente ad oggetto: "*Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (Legge 160/2019 comma 837 e SS.)*".

INVITA

l'Ente al rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nonché ad assicurare, così come previsto dall'art.21, c.5 del Regolamento in esame, che tutte le Direzioni Comunali trasversalmente coinvolte nella corretta applicazione delle disposizioni regolamentari, si adoperino responsabilmente per ottimizzare le procedure, garantire la tempestiva comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del canone alla struttura comunale incaricata della riscossione, e migliorare il gettito a disposizione dell'Ente.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Bari li 24 marzo 2021

Dott. ssa Anna Maria Accogli

Dott. Giuseppe De Simone

Dott. Leonida Nuzzo



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tributi

Bari, data di segnatura del protocollo

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.)

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi
1 - 2 - 3 - 4 - 5
e, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie
Al Sig. Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di deliberazione 2021/150/00004 recante "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N.160/2019 COMMA 837 E SS.)". Richiesta Parere.

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si compie alla presente.

Con la presente, pertanto, si richiede ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo l'espressione del parere di competenza di ciascun Municipio.

A tal proposito, al fine di assicurare la celere approvazione del Regolamento, **si chiede l'espressione del predetto parere nel termine ridotto di dieci giorni**, così come previsto dal suddetto art.55, in ragione dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza dell'Ente di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere nel predetto termine di dieci giorni, le deliberazioni dei Consigli (o, in ogni caso, il dispositivo ed il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

IL DIRETTORE

Dott. Giuseppe Ninni

Firmato digitalmente da: Giuseppe Ninni
Data: 05/03/2021 10:16:12



COMUNE DI BARI
Proposta di Deliberazione
2021/150/00004

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 04/03/2021
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:

Estensore: Silvia Muciaccia
Responsabile Proponente: Giuseppe Ninni

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 comma 837, *“A decorrere dal 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono , con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”*;

- ai sensi del comma 838, *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del*

decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;*

- Il canone c.d. “mercatale” di cui al comma 837 è dovuto al Comune *“dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata”* (comma 840). Il canone è determinato dal Comune *“in base alla durata , alla tipologia, alla superficie espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone mercatale ai sensi dell'art. 1 comma 837, in luogo dei prelievi precedentemente vigenti e che confluiscono nella nuova entrata (TOSAP e Tari Giornaliera limitatamente alle occupazioni temporanee correlate ai mercati), quale fattispecie di entrata in deroga alla disciplina del canone unico patrimoniale, il cui Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021.

CONSIDERATO ALTRESI' che i profili afferenti al rilascio delle concessioni e ai procedimenti amministrativi connessi trovano compiuta disciplina nel Regolamento dei mercati e delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.03.2009, nonché nella disciplina generale di cui al Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico adottato con Deliberazione n. 51 del 07.07.2011 e che il regolamento che si propone di approvare a tali atti espressamente fa rinvio;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, in forza della quale *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello*

conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe” e che tale norma è da ritenersi applicabile anche al canone mercatale, ancorché nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 1 comma 843 ss. L. 160/2019.

CONSIDERATA LA NECESSITA’ di istituire il canone mercatale, rimettendo alla successiva deliberazione della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, da quantificarsi alla luce dei criteri individuati nel regolamento di cui si propone l’approvazione, tramite l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard predeterminate dal legislatore ai commi 841 e 842 e secondo la disciplina dettata dal comma 843;

VISTA la proposta di regolamento per l’applicazione del canone mercatale che si articola in nn. 21 articoli.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti delle tariffe standard predeterminate dal legislatore, al fine di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i previgenti prelievi che confluiscono nel canone;

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (legge n. 160/2019 art. 1 comma 837 e ss.) con decorrenza di applicazione delle disposizioni regolamentari dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,*

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- il D.M. del 13.01.2021 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 31.03.2021 e fatte salve ulteriori proroghe adottate dal legislatore nelle more dell'adozione della presente deliberazione;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

DATO ATTO che con nota prot.n. ____ del ____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine ridotto di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, in ragione

dell'imminente entrata in vigore del nuovo canone e della conseguente esigenza di poter disporre della nuova disciplina, anche tariffaria, coerente con le scadenze di legge;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:
_____;

VISTO il parere favorevole, espresso in data _____ dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data _____ dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, reso in data _____;

DATO ATTO che per assicurare il rispetto dei termini di legge connessi con la gestione e riscossione del nuovo canone, occorre avvalersi della facoltà concessa dell'art.134, c.4, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **APPROVARE** il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n. 21 Articoli, riportato nella presente proposta per costituire parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. **DISPORRE** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle obbligazioni tributarie maturate sino al 31/12/2020:
 - A. Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 18.12.2006 e ss.mm.ii.;

B.. Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 01.02.2007 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;

5. **DARE ATTO** che il presente Regolamento è integrato dai regolamenti comunali dell'Ente, cui espressamente lo stesso rinvia;
6. **DARE ATTO** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. **STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
8. **DISPORRE** l'invio della presente Deliberazione alla Segreteria Generale per la raccolta e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Bari;



COMUNE DI BARI

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articoli

Articolo 1	4
Oggetto.....	4
Articolo 2	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 3	4
Presupposto del canone	4
Articolo 4	4
Soggetto legittimato alla riscossione del Canone	4
Articolo 5	5
Soggetto passivo	5
Articolo 6	5
Commercio su arre pubbliche	5
Articolo 7	5
Disciplina delle occupazioni e rilascio dell'autorizzazione	5
Articolo 8	5
Criteri per la determinazione della tariffa.....	5
Articolo 9	6
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	6
Articolo 10.....	6
Criteri per la determinazione delle tariffe annuali	6
Articolo 11.....	7
Criteri per la determinazione delle tariffe giornaliere.....	7
Articolo 12.....	8
Determinazione del canone e riduzioni.....	8
Articolo 13.....	8
Modalità e termini per il pagamento del canone	8
Articolo 14.....	9
Accertamenti - Recupero canone	9
Articolo 15.....	10
Indennità.....	10
Articolo 16.....	10
Sanzioni.....	10
Articolo 17.....	10
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	10
Articolo 18.....	11

Sospensione dell'attività' di vendita	11
Articolo 19.....	11
Autotutela.....	11
Articolo 20	11
Riscossione coattiva	11
Articolo 21.....	11
Disposizioni transitorie e finali	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate intendendosi per tali quelli ove i posteggi sono costituiti da stalli aperti e non da locali commerciali (box mercati coperti).
2. Nelle aree comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune di Bari, come individuato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 01.06.2011 e dai suoi successivi aggiornamenti.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto legittimato alla riscossione del Canone

1. Il soggetto legittimato all'applicazione e alla riscossione del Canone è il Comune di Bari per tutte le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, come individuate dall'art. 1 comma 2 del presente regolamento.
2. In caso di gestione diretta, al fine della razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone mercatale. La medesima designazione compete alla Giunta Comunale in relazione al canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato con il Regolamento approvato con Deliberazione

Consiglio Comunale n. 09 del 01.02.2021; il funzionario responsabile dell'entrata sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Nel caso di gestione in concessione ai soggetti di cui all'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al soggetto affidatario.

4. Il Comune di Bari ai sensi dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ad un soggetto di quelli individuati all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997.

5. Il Comune di Bari può, altresì, nell'ambito della gestione diretta, appaltare alcuni segmenti di attività a soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti e delle altre disposizioni di Legge in materia di gestione e riscossione delle entrate.

Articolo 5

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico e del relativo pagamento del canone.

Articolo 7

Disciplina delle occupazioni e rilascio dell'autorizzazione

1. Per le disposizioni che disciplinano le modalità, i limiti e i termini, nonché il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere per l'esercizio del commercio su area pubblica si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2009, al Regolamento sull'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2011 ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 8

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone mercatale è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade e delle aree del territorio comunale occupate;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione, limitatamente alle occupazioni giornaliere;

d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 9

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine come deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021.

Articolo 10

Criteri per la determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata, nonché in base al maggiore o minore impatto ambientale delle occupazioni, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano.

2. La **tariffa standard annua** di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii., pari ad euro 60,00. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie annuali**. Le tariffe ordinarie variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie annuali sono definite con delibera di Giunta Comunale su base annuale per unità di spazio occupato ed espresse in metri quadrati o lineari.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa, in relazione alla zona di territorio occupata, sono quelli deliberati dalla Giunta Comunali ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021, in base ai criteri fissati dall'art. 9 del medesimo regolamento.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie annuali, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole fattispecie di occupazione soggetta all'applicazione di cui all'art. 1 del presente regolamento. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre un coefficiente moltiplicatore in ragione dell'entità della superficie, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 1 del presente regolamento ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

6. Qualora, per effetto dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 3 e al comma 4 del presente articolo, la tariffa standard individuata dal legislatore all'art. 1 comma 841 L. n. 160/2019 subisca un aumento superiore al 25%, la tariffa ordinaria applicabile è contenuta nel limite di aumento del 25% consentito dell'art. 1 comma 843 L. n. 160/2019.

7. Le tariffe ordinarie del Canone di cui al presente regolamento sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento.

8. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 7, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

9. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Articolo 11

Criteria per la determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area, alle caratteristiche delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata, nonché in base al maggiore o minore impatto ambientale delle occupazioni, in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano.

2. La **tariffa standard giornaliera** di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e ss.mm.ii., pari ad euro 1,30. La tariffa standard è la base attraverso la quale, tramite l'uso di coefficienti moltiplicatori, si determinano le **tariffe ordinarie giornaliere**. Le tariffe ordinarie variano in ragione delle categorie delle strade e degli spazi pubblici comunali, del coefficiente territoriale di cui al comma successivo e del coefficiente tipologico di cui comma 4 del presente articolo. Le tariffe ordinarie giornaliere sono definite con delibera di Giunta Comunale su base annuale per unità di spazio occupato ed espresse in metri quadrati o lineari.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa, in relazione alla zona di territorio occupata, sono quelli deliberati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2021, in base ai criteri fissati dall'art. 9 del medesimo regolamento.

4. La Giunta Comunale delibera inoltre annualmente i valori dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie giornaliere, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 3,00, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle singole fattispecie di occupazione soggetta all'applicazione del canone di cui all'art.1 del presente regolamento. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di introdurre un coefficiente moltiplicatore in ragione dell'entità della superficie, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

5. Nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 1 del presente regolamento ricada su strade od aree classificate in differenti categorie e/o microzone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria e/o microzona più elevata.

6. Qualora, per effetto dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 3 e al comma 4 del presente articolo, la tariffa standard individuata dal legislatore all'art. 1 comma 842 L. n. 160/2019 subisca un aumento superiore al 25%, la tariffa ordinaria applicabile è contenuta nel limite di aumento del 25% consentito dell'art. 1 comma 843 L. n. 160/2019.

7. Le tariffe ordinarie del Canone di cui al presente regolamento sono approvate dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di Legge nazionale e a quanto disposto dal presente Regolamento.

8. In sede di prima applicazione del Canone, in assenza di Deliberazione da parte della Giunta Comunale, si applicano le tariffe standard previste dalla normativa nazionale. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 7, queste ultime si intendono prorogate di anno in anno.

9. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Articolo 12

Determinazione del canone e riduzioni

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. La superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 13

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Al fine della semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti, qualora non risulti possibile per ragioni tecniche o contingenti provvedere al pagamento a mezzo della piattaforma indicata al comma precedente è ammesso comunque il versamento con l'utilizzo di una delle altre modalità di pagamento previste dall'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016. Il versamento del Canone deve essere effettuato direttamente nelle disponibilità dell'Ente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione e, comunque prima dell'effettuazione dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 – 30.06 – 30.9 – 31.12.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.03 - 30.06 - 30.09 - 31.12, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. In alternativa il soggetto subentrante può accollarsi il debito del soggetto uscente, senza liberazione di quest'ultimo fino all'avvenuto integrale pagamento, che deve essere saldato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di variazione della titolarità, all'interno del quale deve essere data evidenza dell'accollo.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Si applicano altresì le disposizioni in materia di possibilità di accollo del debito previste dal precedente comma.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli artt. 16 e 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Relativamente alle occupazioni temporanee ricorrenti e alle occupazioni permanenti, per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o, qualora previsto dal contratto di affidamento, al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 Indennità

1. In caso di occupazioni abusive è previsto, oltre all'obbligo di pagamento del canone, l'applicazione di un'indennità del 50% dell'importo del Canone dovuto.

2. L'indennità è riscossa unitamente al Canone non versato. Ai fini del primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. g) della Legge n. 160/2019, si presumono permanenti le occupazioni realizzate con manufatti di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 16 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:

- a. una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale è pari al 50% del Canone non versato ed il massimo edittale corrisponde al 200% del Canone non versato. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
- b. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica una sanzione pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi come per legge, secondo il procedimento di irrogazione disciplinato dalla L. n. 689/1981.

Articolo 17 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, fatte salve le contestazioni delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, la Ripartizione comunale competente provvede, direttamente e in danno del concessionario, al ripristino dello status quo ante secondo quanto disciplinato dal Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 07.07.2011.

2. In alternativa alla procedura di cui al comma precedente, la Ripartizione comunale competente può direttamente procedere al ripristino dello status quo ante con oneri a carico dei soggetti che hanno

effettuato le occupazioni, previa redazione del processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 18

Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente della ripartizione competente al rilascio delle concessioni dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il posteggio sul quale la violazione è stata commessa.

2. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone, il controllo periodico della gravità della violazione o della recidiva previsto dall'art. 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è carico del soggetto affidatario, che è tenuto a rimettere al dirigente della ripartizione competente al rilascio delle concessioni, periodici report dei controlli effettuati, per i conseguenti adempimenti.

Articolo 19

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 e dell'art. 7, comma *gg-quater*), del Dl. n. 70/2011.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021, fatte salve successive modifiche legislative.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si intendono integralmente richiamate le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Sono in ogni caso fatte salve le successive modifiche e integrazioni legislative.
5. Tutte le Direzioni Comunali, che in base al funzionigramma del Comune di Bari hanno competenze trasversali nella gestione amministrativa del canone mercatale, sono responsabili della corretta applicazione del presente regolamento, anche al fine di ottimizzare le procedure e di garantire la tempestiva comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione del canone alla struttura comunale incaricata della riscossione, onde assicurare la corretta individuazione della platea impositiva e il conseguente gettito a disposizione dell'Ente.
6. Con esclusivo riferimento all'anno 2021, il termine di versamento del 31 marzo di cui al comma 3 e al comma 4 dell'art. 13 è differito al 30 aprile, fermi restando gli altri termini di versamento.



COMUNE DI BARI

Prot 66204

1° Municipio
Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare

15-3-2021

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.)

Ripartizione Tributi

S E D E

OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 2021/150/00004 " Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (legge n.160/2019 comma 837 e s.s.);

Con la presente si comunica che il Consiglio di Municipio 1, in data odierna ha approvato la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Tanto per gli adempimenti di competenza.
L'atto definitivo verrà trasmesso non appena sviluppato

Cordiali saluti.

II PRESIDENTE

Lorenzo Leonetti

1

Sede di Via Trevisani n. 206 (ex VIII Circoscrizione)- 70122 Baritel. 080/5772949 – fax
080/5772929

tel. 080/5772949 – fax 080/5772929

indirizzi di posta elettr.: municipio1@comune.bari.it – municipio1.comunebari@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI BARI

IV Municipio
Carbonara - Ceglie - Loseto

Prot.n.
Riscontro a nota prot. n. del
Allegati: n.
Rif. VL

OGGETTO: PARERE APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE N.160/2019 COMMA 837 E SS.)”

Questo documento viene trasmesso
esclusivamente a mezzo e-mail
(art. 47 Codice Amministrazione Digitale
D. Lqs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.

Alla Ripartizione Ragioneria
Settore Tributi
rip.ragioneria@comune.bari.it
Sede

Con la presente, si comunica che con Delibera Municipio 4 n° 2021/404/00004 del 15/3/21 il Consiglio ha espresso parere positivo alla vs richiesta.
Si porgono distinti saluti.

La Presidente
Prof.ssa Grazia Albergò

Rif. Is am lepore
0805774911



COMUNE DI BARI

Municipio 5

Allegati n.

Al Ripartizione Tributi
e p.c. al Sindaco
All'Assessore ai Tributi
Al Presidente del Municipio V
Al Direttore Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di " Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (LEGGE N. 160/2019 COMMA 837 E SS.)"- comunicazione di parere del Consiglio da Municipio V.

Si comunica che in data 11.03.2021 il Consiglio del Municipio V ha approvato apposita Deliberazione di Consiglio 2021/405/00014 (allo stato in lavorazione) con cui ha espresso **parere favorevole** sulla Proposta Regolamentare trasmessa con nota nota prot. n. 57627 del 05.03.2021.

Il Direttore del Municipio 5
dott. Nicola Ferrara

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Michelangelo Cavone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it>